



**I. I. S. Istituto d'Istruzione Superiore**

**"Nicholas Green - Falcone e Borsellino"**

**I.P.S.I.A. - I.T.I. - I.T.G. Corigliano Calabro - I.T.G. Rossano**

Codice Meccanografico: CSIS066001 - Codice Fiscale: 84000490783

E-mail: csis066001@istruzione.it - Posta Cert.: csis066001@pec.istruzione.it ; Web site www.ipsiacorigliano.it

Via SS. Cosma e Damiano 87064 Corigliano Calabro (CS) - Tel. 0983885296 ; Fax 0983887493

I.T.G. Sede di Corigliano Calabro (CS) - Via Santo Emilio ; I.T.G. Sede di Rossano (CS) - Via G. Di Vittorio



I.I.S. IPSIA - ITI - ITG - "N. GREEN - FALCONE BORSELLINO" - CORIGLIANO ROSSANO  
Prot. 0011917 del 13/12/2021  
07 (Uscita)

## AVVISO

Oggetto: **Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Nota Ministero dell'Istruzione Registro Ufficiale 1889 del 7.12.2021.**

Ai sensi del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, l'obbligo vaccinale è esteso per tutto il personale della scuola a decorrere dal 15 dicembre 2021. Pertanto, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, tutto il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

**Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale.** L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARSCoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, **il dirigente scolastico inviterà l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:**

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

**La sospensione per mancato adempimento.** La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Si allega per attenta lettura la Nota Ministero dell'Istruzione Registro Ufficiale 1389 del 7.12.2021.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alfonso PERNA